



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ordinanza n. 12 del 14/05/2021**

## **OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI**

### **IL DIRIGENTE**

#### **Servizio Demanio**

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36, che disciplina la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto Regionale n. 926 del 10.11.2020 avente ad oggetto l'individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio, nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2021, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 04.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008 nonché la variante al Piano Particolareggiato dell'arenile, adottato con D.C.C. n. 100/2018;

Visto il vigente "Piano per il commercio su aree pubbliche" che disciplina, fra l'altro, il commercio sulle aree demaniali marittime;

Richiamati:

- il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012;
- le vigenti ordinanze di "Sicurezza balneare" e "Regolamento di disciplina della navigazione da

diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse” n. 22/2012 e n. 18/2019 emesse dall’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Vista l’ordinanza dirigenziale n. 25 del 09.08.2007 di “Rimozione, sgombero di attrezzature balneari e messa in pristino dei luoghi per le aree destinate a spiaggia libera” del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata;

Tenuto conto della precedente Ordinanza Dirigenziale sulla “Disciplina delle attività balneari” n. 24 del 28.05.2020, successivamente integrata con ordinanza n. 32 del 09.07.2020;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di San Michele al Tagliamento si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74;

Preso atto del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 da ultimo prorogata al 31.07.2021 con DPCM in data 21.04.2021;

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

Viste le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 21/51/CR04/COV19, del 28 aprile 2021 che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono state adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 61 del 07.05.2021 di adozione di misure restrittive ulteriori rispetto alle predette Linee guida, specifiche per le attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali;

Viste le direttive giuntali giusta deliberazione n. 74 del 22.04.2021 inerenti, fra l’altro, l’attivazione delle spiagge libere “organizzate” stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

Viste le direttive giuntali giusta deliberazione n. 84 del 13.05.2021 ad oggetto “Azione Bibione Respira il mare. Spiaggia senza fumo. Estate 2021”;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2020, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato con decorrenza 01.11.2020;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI**

1. **Gli specchi acquei antistanti il litorale di Bibione sono destinati prioritariamente alla balneazione** per una distanza di 500 metri dalla battigia. Sono fatti salvi i divieti di balneazione e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza di “Disciplina delle Attività Balneari”, dell’Ordinanza Sindacale di divieto di Balneazione per motivi non dipendenti dall’inquinamento, delle ordinanze di “Sicurezza Balneare” e “Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse” della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché delle ordinanze e/o atti emessi, per i rispettivi ambiti, dagli Enti competenti, nonché il rispetto delle disposizioni e dei protocolli di regolamentazione adottati a livello nazionale, regionale e locale per la mitigazione del

rischio di contagio da COVID-19.

**Art. 2A – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE DI CARATTERE GENERALE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, nelle more di ulteriori nuove disposizioni precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di COVID-19 che potranno essere inserite nel vigente quadro normativo, la **stagione balneare** è compresa nel periodo **tra il 15 maggio ed il 15 settembre**.
2. Il titolare dello Stabilimento Balneare che si trova nelle condizioni di poter aprire lo stabilimento balneare, in ottemperanza alle misure di sicurezza previste dalle ordinanze regionali recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", dovrà comunicarne l'apertura via PEC al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, specificando il periodo e gli orari di apertura dello Stabilimento Balneare, le modalità di organizzazione del "servizio di salvataggio" (di cui al successivo art. 3), i dati (nominativo e recapito) del direttore responsabile della struttura.
3. Il "**servizio di salvataggio**" viene organizzato annualmente con determina del Dirigente del Settore preposto e con le modalità stabilite dall'art. 3 della presente Ordinanza; il servizio deve essere prestato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dai Protocolli di sicurezza e dalle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid19;
4. Il titolare dello Stabilimento Balneare, anche nelle sue vesti di Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, di quelle emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di ogni altra ordinanza/disposizione in tema di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, ed ogni altra disposizione precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di COVID-19;
5. È fatto obbligo allo Stabilimento Balneare di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell'ordinanza per la stagione balneare emessa dal Comune di San Michele al Tagliamento, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutte le eventuali altre ordinanze che lo prescrivano, nonché delle tariffe applicate per i servizi resi (che devono essere conformi a quelle comunicate);
6. Lo Stabilimento Balneare al momento dell'apertura al pubblico, fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, deve ottemperare a quanto previsto dalle ordinanze regionali recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" vigenti o adottate.
7. Inoltre, lo Stabilimento Balneare, al momento dell'apertura al pubblico, deve:
  - a) aver ottemperato alle normative vigenti in merito ai livelli igienici;
  - b) aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
  - c) aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza; la stessa deve essere garantita anche durante tutta l'apertura stagionale;
  - d) curare, all'inizio della stagione, e mantenere, durante il suo corso, la pulizia e il riassetto dell'area con l'asporto dei rifiuti nelle aree in concessione fino al limite del mare ed a monte fino al confine con le proprietà private (o con la duna-passeggiata a mare), nonché nelle aree libere poste a contatto delle concessioni e/o proprietà private;
  - e) aver predisposto, almeno ogni 200 metri di fronte della concessione, un ingresso libero al mare costituito da un percorso di larghezza minima di m. 1,50 accessibile ai disabili.

8. Nel periodo di apertura al pubblico, presso gli Stabilimenti Balneari devono essere operativi i Servizi di Salvataggio, di Assistenza e Primo Soccorso, i quali devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza, in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone, secondo le norme di seguito elencate, e nelle more deve essere ben visibile la bandiera rossa e ogni altra utile informazione ai fini della sicurezza della balneazione nei confronti degli utenti.
- a. Lo Stabilimento Balneare deve esporre un **cartello ben visibile dagli utenti** (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco) **in cui vengono evidenziati gli orari di apertura dello stabilimento, gli orari del servizio di salvataggio, il significato delle bandiere (rosso, blu) e, qualora non fosse attivo il servizio di salvataggio, deve riportare la dicitura “ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;**
  - b. Negli orari di apertura dello Stabilimento Balneare l’assenza del servizio di salvataggio verrà segnalata esponendo su apposito pennone ben visibile una **bandiera di colore rosso**. L’attivazione del servizio di salvataggio a “servizio pieno” verrà segnalata con l’esposizione della **bandiera di colore blu**.
9. Devono comunque essere assicurati nei periodi di apertura dello Stabilimento Balneare, anche se a soli fini elioterapici, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso, così come specificato nei seguenti articoli riguardanti il “servizio di salvataggio”.

10. Al fine di assicurare l’efficacia degli “**interventi di Elisoccorso**”, gli Stabilimenti Balneari **dovranno identificare** i Punti di Assistenza e di Primo soccorso presenti sull’Arenile e già definiti con le determinazioni dirigenziali n. 511/2010 e n. 677/2013.

Di tale predisposizione dovrà essere data informazione, a cura del direttore dello Stabilimento Balneare, agli operatori e all’utenza turistica con apposito cartello ben visibile (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco);

11. Le torrette e/o le altane indicate nel Piano di Salvataggio, unitamente ai Punti di Assistenza e di Primo Soccorso (di cui al punto 9) da presentarsi ai sensi del successivo art. 3, dovranno essere individuati e definiti, nell’ambito delle aree dello Stabilimento Balneare, secondo le modalità comunicate nella citata determina dirigenziale.

Di tale predisposizione dovrà essere data informazione, a cura del direttore dello Stabilimento Balneare agli operatori, al fine di una più facile individuazione da parte del servizio di Elisoccorso.

12. **I servizi di uso comune ed il servizio di salvataggio e soccorso devono essere garantiti dai titolari degli Stabilimenti Balneari anche per le aree libere poste tra le aree concessionate e/o in proprietà e in tutte le aree libere dell’arenile organizzate appositamente per l’emergenza COVID-19.**

13. Per le aree libere poste all’esterno delle aree in concessione (ad Est del settore “La spiaggia di Pluto” e ad Ovest del campeggio Capalonga) la mancanza del servizio di salvataggio, ove ricorra tale ipotesi, dovrà essere segnalata dai titolari degli Stabilimenti Balneari limitrofi, con appositi cartelli redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, tedesco), riportanti la dicitura “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

14. **Gli obblighi previsti dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare**, emessa dalla Capitaneria di Porto-Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, riguardanti le “**Zone di mare riservate alla balneazione, limiti all’esercizio del nuoto libero e limite acque sicure**”, cioè: la segnalazione del “**LIMITE DELLE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE**” (metri 500 dalla costa) e la segnalazione del “**LIMITE ACQUE SICURE**” (metri 1,60 di profondità) dovranno essere adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari. **Per tutte le aree libere, i predetti obblighi dovranno essere adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari confinanti, nelle forme previste dall’ordinanza stessa.**

15. **L’obbligo di segnalare**, in modo ben visibile, **la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti, relitti e corpi pericolosi affioranti o subacquei ecc.**, con cartelli (redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, tedesco) riportanti la dicitura

**“ZONE PERICOLOSE ALLA BALNEAZIONE E AI TUFFI”**, nonché **l’obbligo di segnalare**, sempre tramite il posizionamento di cartelli posti in modo ben visibile e redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, tedesco), **ogni eventuale situazione di potenziale pericolo per l’utenza**, dovranno essere adempiuti dai titolari degli **Stabilimenti Balneari**. Per tutte le aree libere i predetti obblighi dovranno essere adempiuti dai titolari degli **Stabilimenti Balneari confinanti**.

16. In corrispondenza con gli accessi al mare, è fatto obbligo al titolare/proprietario dello Stabilimento Balneare di apporre dei cartelli di segnalazione (redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, tedesco) indicanti il **limite dalla battigia che deve essere lasciata libera in qualsiasi condizione di marea**, per il transito delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso e per la balneazione, come individuata al successivo art. 4.a punto 2.a.
17. Ove uno Stabilimento Balneare intenda **operare ai soli fini elioterapici** (senza servizio di salvataggio) il titolare deve darne comunicazione scritta, tramite PEC, al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. Durante l’apertura elioterapica dovrà essere issata su un pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esposto un cartello analogamente ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, tedesco) con la seguente dicitura: **“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
18. Delegazione di Spiaggia di Bibione e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, di aprire lo Stabilimento Balneare riducendo il fronte mare destinato alla balneazione. Quest’ultimo dovrà essere coperto dal servizio di salvataggio e contestualmente dovrà essere segnalata la presenza del tratto di specchio acqueo non vigilato con l’esposizione della bandiera rossa e con un cartello ben visibile (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute inglese, tedesco) riportante la dicitura **“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

È data facoltà allo Stabilimento Balneare, previa comunicazione scritta da far pervenire tramite PEC al Comune di San Michele al Tagliamento e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, di operare anche al di fuori dei periodi minimi di apertura (dopo il 15 settembre). Se si opera a soli fini elioterapici, si deve procedere come al sovrastante punto 16 oppure dovrà essere assicurato il servizio di salvataggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

## **Art. 2B – DISCIPLINA PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE E ALLE SPIAGGE LIBERE ORGANIZZATE**

Per l’anno 2021 l’accesso e la fruizione delle spiagge libere e di quelle attualmente non assegnate ai concessionari del territorio comunale di San Michele al Tagliamento sono consentiti secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

### **Art. 2B.a – Spiagge libere non organizzate**

Nelle spiagge libere non organizzate comprese le porzioni di arenile individuate nella variante del Piano Particolareggiato dell’Arenile adottata con D.C.C. n. 100/2018, è ammesso il mero transito pedonale solo in corrispondenza dei camminamenti, ove esistenti, e la sosta, senza l’utilizzo di attrezzature (ombrelloni, sdraio, lettini, ecc.), nel rispetto scrupoloso delle disposizioni e dei protocolli di regolamentazione adottati a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

### **Art. 2B.b – Aree degli habitat marini**

Nelle porzioni di arenile individuate come habitat dei litorali marini nella variante del Piano Particolareggiato dell’Arenile adottata con D.C.C. n. 100/2018, è ammesso il mero transito pedonale solo in corrispondenza dei camminamenti, ove esistenti, nel rispetto scrupoloso delle disposizioni e dei protocolli di regolamentazione adottati a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

### **Art. 2B.c – Spiagge libere organizzate**

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale all'interno delle spiagge libere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, alcuni tratti di arenile "libero", definiti organizzati, saranno dotati di picchetto per la segnaletica del punto in cui posizionare l'ombrellone dell'utente, distanziati di metri 4 sulla stessa fila e di metri 4 tra le varie file, come da planimetrie allegate alla presente Ordinanza.

Ogni "posto ombrellone" è identificato da un numero e sarà accessibile attraverso le passerelle ove esistenti e lungo la battigia.

Dovranno essere comunque rispettate le distanze minime tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, ecc.) degli utenti di due "posti ombrellone" confinanti, così come previste dalle vigenti linee guida e/o altre disposizioni in materia.

L'accesso degli utenti alle spiagge libere organizzate sarà consentito esclusivamente tramite prenotazione giornaliera del "posto ombrellone", identificato da un numero, mediante apposita app scaricabile gratuitamente, la cui gestione e regolamentazione avverrà secondo le modalità operative individuate dal Dirigente del Nucleo Amministrativo del Comune.

Nelle aree di arenile libero organizzate è consentito allestire esclusivamente un ombrellone per postazione ed è consentito l'utilizzo di sdraio e/o lettini privati nel numero massimo di 4 pezzi al fine di garantire il corretto distanziamento sociale.

È vietato l'utilizzo di ogni altra attrezzatura (tende, gazebo, igloo, ecc.) e a fine giornata l'attrezzatura dovrà essere rimossa dall'utente stesso. In caso contrario, quanto trovato nel "posto ombrellone" sarà rimosso e affidato alle autorità locali competenti.

Il "posto ombrellone" può essere utilizzato per i soli membri del medesimo nucleo familiare o fino ad un massimo di 4 persone che, in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Il rispetto di norme e direttive vigenti per contenere la diffusione del Covid-19 è una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge.

### **Art. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

Il "servizio di salvataggio" può essere organizzato in forma "individuale" da ciascun concessionario, o in forma "collettiva" da consorzi/società appositamente incaricati dai concessionari/proprietari interessati.

In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, in forma individuale o collettiva, deve presentare al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, prima dell'inizio dell'apertura dello Stabilimento, un proprio "piano di salvataggio" che dovrà contenere le generalità del legale rappresentante e/o del direttore, la modalità scelta del servizio di salvataggio, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle torrette/altane, delle unità a remi e/o ad idrogetto e/o moto d'acqua, il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al servizio di salvataggio, inquadrato eventualmente anche nel servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo articolo 3.b.1., nonché tutte le altre informazioni previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Il servizio di salvataggio nelle aree concessionate e nelle aree libere deve essere prestato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dai Protocolli di sicurezza e dalle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid19, anche con riguardo agli obblighi del Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 3.a – Servizio di salvataggio "INDIVIDUALE"**

1. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato da almeno **un assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico e provvisto di brevetto in corso di validità e un assistente posizionato, su un punto che consenta la più ampia visuale possibile, **ogni 150 metri** di fronte mare (o frazione) se dotato di un'unità a remi, **oppure ogni 600 metri** di fronte mare (o frazione) se dotato di un'unità ad idrogetto o unità a motore con elica dotata di brevetto di salvataggio o moto d'acqua.
2. Qualora il fronte mare dello Stabilimento Balneare sia superiore a 150 metri, il "servizio di salvataggio individuale" potrà essere organizzato come il "servizio di salvataggio collettivo".
3. L'assistente bagnanti deve: indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" (o

sinonimo) ed essere dotato di fischietto professionale e:

- non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
  - deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
4. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile e sopraelevata, dal piano di spiaggia, di almeno due metri con una torretta o altana – devono essere permanentemente disponibili:
- un binocolo;
  - un megafono;
  - un paio di pinne;
  - una radio rice-trasmittente o un telefono collegato con il pronto soccorso e con i numeri d'emergenza;
  - un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto o unità a motore con elica dotata di sistemi di protezione) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO" e dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore, con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto, in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
5. È facoltà del titolare/direttore dello Stabilimento Balneare posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, quale mezzo integrativo/alternativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
  - la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio salvataggio;
  - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità;
  - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
  - durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare la cintura di salvataggio ed il casco;
  - la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto tramite sganci rapidi;
  - la relativa postazione di salvataggio dovrà essere presieduta da n. 2 addetti.
6. È rimessa al prudente apprezzamento del direttore dello Stabilimento Balneare la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze, esempio: condizioni meteomarine, distanza del soggetto, caratteristiche dei luoghi, ecc.
7. In prossimità di ogni estremo della concessione, o interruzione di questa (ad esempio aree libere o altre concessioni frapposte), presso la battigia deve essere posizionato un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
8. Quando lo stato del mare è pericoloso, o sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L'avviso deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante,

o megafono.

9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso minimo costituito da:
  - tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
  - una cannula di respirazione bocca a bocca;
  - un pallone “ambu”, o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
  - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
10. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni Stabilimento Balneare deve essere dotato:
  - di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
  - di un apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute, pronte all’uso, le dotazioni di pronto soccorso.
11. Nella fascia oraria dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 ogni 1200 metri di fronte mare un’unità a motore con elica dotata di sistemi di protezione o a idrogetto, destinata al servizio di salvataggio, effettuerà pattugliamento costiero a lento moto con la presenza a bordo di almeno due operatori di cui uno obbligatoriamente dotato di brevetto di salvataggio.

### **Art. 3.b – Servizio di salvataggio “COLLETTIVO”**

1. L’eventuale “**piano collettivo di salvataggio**” dovrà prevedere le stesse modalità e le prescrizioni minime del Piano individuale di salvataggio, sopra indicato all’art. 3, dovrà contenere inoltre l’elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio collettivo, i nominativi dei relativi titolari/direttori, e l’ubicazione delle singole postazioni di salvataggio, nonché tutte le altre informazioni previste nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.
2. Il trasferimento dell’organizzazione del servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo, che rimane in capo al titolare concessionario e/o proprietario dello Stabilimento Balneare.
3. Le dotazioni delle postazioni devono essere conformi all’elenco riportato nell’articolo precedente, ad eccezione delle bombole di ossigeno che saranno disponibili presso i “punti di primo soccorso” tradizionalmente organizzati sul litorale di giurisdizione.
4. Le **postazioni di salvataggio collettivo** devono essere posizionate in modo e in numero adeguato, in relazione all’afflusso turistico dell’ambito in cui sono collocate e, comunque, rispettare la seguente prescrizione minima:
  - **una postazione ogni 300 metri** di fronte mare (o frazioni di questo) organizzata con un addetto abilitato al salvamento, posizionato su una torretta o altana. Ogni 150 metri di fronte mare sono collocati un’unità a remi. Ogni 600 metri di fronte mare, obbligatoriamente, l’addetto in mare dovrà essere dotato di una unità ad idrogetto o unità a motore con elica dotata di sistemi di protezione o moto d’acqua. Nel caso di condizioni meteo-marine avverse, questo potrà stazionare a terra. Nella fascia oraria dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 ogni 1200 metri di fronte mare una unità a motore con elica dotata di sistemi di protezione o a idrogetto, destinata al servizio di salvataggio, effettuerà pattugliamento costiero a lento moto con la presenza a bordo di almeno due operatori di cui uno obbligatoriamente dotato di brevetto di salvataggio;
5. Nel caso di utilizzo di moto d’acqua, si dovranno osservare le disposizioni contenute nel punto 3.b.5 della presente Ordinanza;
6. Per una migliore funzionalità del servizio, il Comune di San Michele al Tagliamento e/o l’Ufficio Circondariale potranno disporre modifiche all’ubicazione e formazione delle postazioni di salvataggio.
7. In caso di accertata non conformità dei piani di salvataggio collettivo alle presenti norme, ciascuno Stabilimento Balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3.a,



“servizio di salvataggio individuale”.

#### **Art. 4 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA’ BALNEARI**

Sulle spiagge e nello specchio acqueo devono essere rispettate scrupolosamente le misure indicate in tutte disposizioni adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rispetto di norme e direttive è una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge e dei clienti degli stabilimenti balneari; a tal fine dovrà essere assicurata negli stabilimenti balneari adeguata informazione mediante il posizionamento in luoghi ben visibili di idonei cartelli plurilingue o dépliant informativi atti ad informare la clientela dei corretti comportamenti da mantenere in spiaggia e in acqua nonché sulle attività sportive consentite e vietate in spiaggia ed in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

##### **Art. 4.a – Divieti generali**

- 1. È vietata la balneazione**, durante tutto l’anno nelle zone individuate nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché nelle zone di mare interdette dalle competenti autorità con specifiche ordinanze e/o disposizioni.
- 2. È vietato**, inoltre, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
  - a.** disporre nella zona di lido compresa dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni (anche nelle aree libere organizzate): unità da diporto, ombrelloni, sedie a sdraio, asciugamani, borse o qualsivoglia oggetto o persona di impedimento e/o ostacolo al transito delle persone, ai mezzi di servizio e di soccorso e alla balneazione;
  - b.** sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
  - c.** transitare e far sostare le imbarcazioni da pesca, o di qualsiasi genere, sulla spiaggia e nello specchio acqueo antistante destinato alla balneazione;
  - d.** durante la stagione balneare, transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alle forze dell’ordine, alla vendita in forma itinerante (se autorizzati) e dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap. Prima delle ore 09.00 e dopo le 19.00 possono transitare i veicoli destinati alla pulizia delle spiagge e al rifornimento degli esercizi pubblici;
  - e.** il transito e la sosta pedonale nonché qualsiasi attività sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;
  - f.** accendere fuochi sull’arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
  - g.** installare insegne, cartelli e impianti pubblicitari, salvo la segnaletica connessa alla tutela e conoscenza dell’ambito territoriale;
  - h.** lo svolgimento di gare e altre attività organizzate. Sono fatte salve quelle autorizzate o ricadenti nell’ambito delle concessioni e/o proprietà degli Stabilimenti Balneari, qualora attinenti all’attività funzionale allo Stabilimento e senza l’impiego di strutture fisse, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio Covid-19;
  - i.** praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consente il rispetto delle

misure di distanziamento interpersonale previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio Covid-19 e che possono dar luogo ad assembramenti;

- j. praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e della spiaggia;
  - k. l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing, chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...), fotografo itinerante e ritrattista nonché la produzione e/o la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri etc..., sia sull'arenile che nello specchio acqueo prospiciente destinato alla balneazione;
  - l. impedire il libero accesso alla duna-passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare anche ricadenti nell'ambito delle concessioni o delle proprietà private;
  - m. l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc..) nel periodo compreso tra le ore 24.00 e le ore 07.00, a causa anche dell'eventuale sanificazione prevista prima dell'apertura degli Stabilimenti Balneari;
  - n. lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere attrezzature varie, quali: ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre comunque denominate;
  - o. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
  - p. l'uso di prodotti saponati sotto le docce, o rubinetti in genere, se non scaricanti in fognatura;
  - q. asportare, alterare o danneggiare: il patrimonio arboreo e floro-vegetazionale, l'andamento naturale delle dune, gli accumuli sabbiosi e le depressioni naturali sia acquitrinose che asciutte;
  - r. lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori.
  - s. utilizzo dei carrelli a motore per lo svolgimento delle attività di spiaggia (es. spostamento piccoli natanti da spiaggia, barche, ecc...). È ammesso l'utilizzo del carrello elettrico, previa autorizzazione del Servizio Demanio o acquisizione nulla osta al commercio itinerante su aree demaniali.
3. Dal 15 maggio al 15 settembre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate al di fuori dei tratti appositamente organizzati.
4. I divieti indicati ai punti 1, 2 e 3 **possono essere derogati con atto del funzionario preposto** del Servizio Demanio Marittimo nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o situazioni di comprovata necessità.
5. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza al 15 settembre 2021, lungo il litorale di Bibione, da Punta Capalonga al Faro di Punta Tagliamento, è vietato fumare al di fuori delle isole in cui sarà consentito il fumo, debitamente segnalate in loco con appositi cartelli informativi, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 13.05.2021.

#### **Art. 4.b – Attività soggette ad autorizzazione**

- 1) Sono **soggette ad autorizzazione** le seguenti attività:
- a) porre in opera corridoi di lancio delle unità di diporto, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
  - b) condurre sulla spiaggia cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli e fatto salvo quanto disposto da apposita ordinanza per la circolazione degli animali in spiaggia. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, gli animali impiegati per pet therapy ed i cani abilitati al soccorso e salvataggio. Questi ultimi devono

comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione e libretto sanitario e deve esserne data comunicazione, almeno 10 giorni prima, al Comune di San Michele al Tagliamento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e al direttore dello Stabilimento Balneare interessato, precisando la collocazione e il periodo di permanenza;

- c) esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.) sulla spiaggia. L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal Piano del commercio sulle aree pubbliche e dalla L.R. 33/2002 e ss.mm.ii.;
- d) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- e) porre in essere manifestazioni di qualsiasi genere che non siano promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4.c – Esoneri**

Si rimanda a quanto contenuto nel “Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014.-

#### **Art. 4.d – Disposizioni in materia di navigazione**

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono, salva diversa previsione, inseriti nell'atto di concessione.

#### **Art. 4.e – Norme generali sulle aree pubbliche**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il Piano del commercio sulle aree pubbliche.

#### **Art. 4.f – Disciplina del commercio al dettaglio**

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, si rimanda all'Ordinanza Sindacale n. 03/2018

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale come disciplinato dal vigente “Piano per il commercio su aree pubbliche” e dalla L.R. 33/2002 e ss.mm.ii..

È comunque vietato l'esercizio del commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.

## **Art. 5 – SANZIONI**

Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale e del Regolamento Comunale per l'“Applicazione delle sanzioni amministrative”, approvato con deliberazione C.C. del 27.12.2007, n. 110.

Le violazioni all'art. 2B.c sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

Le violazioni all'art. 4.a. comma 2, punto a), e), h) e comma 3, e all'art. 4.b comma 1 punto b) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00). Le violazioni all'art. 4.a. comma 2 punto i) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e con la confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.

Le violazioni di cui all'art. 4.a.4 sono punite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Vivibilità urbana e qualità della vita – allegato A nonché dalla D.G.C. n. 194/2012 di approvazione delle sanzioni amministrative.

Le violazioni di cui all'art. 4.a.5 sono punite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Vivibilità urbana e qualità della vita – allegato A, nonché dalla D.G.C. n. 194/2012 di approvazione delle sanzioni amministrative.

Per le violazioni imputabili al concessionario e/o autorizzato, che non rientrino nei commi precedenti, si prevede una sanzione accessoria di sospensione o la revoca della Concessione Demaniale o dell'Autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza a dal vigente Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune ed altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto n. 10/77).

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i.

Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettino le misure di contenimento della pandemia da Cov19 SARS 2 indicate nelle vigenti norme e Ordinanze.

## **Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari e/o proprietari degli Stabilimenti Balneari, nonché da coloro che esercitano l'attività di noleggio natanti, in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

La presente ordinanza revoca e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 24 del 28.05.2020 di “Disciplina delle Attività Balneari” e sua integrazione n. 32 del 09.07.2020.

Il titolare dello Stabilimento Balneare è responsabile nell'osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di altri enti competenti, nonché quelle inserite negli eventuali atti di concessione.

È data facoltà al Settore Ambiente-Manutenzione-Salute e Sicurezza, che resta incaricato della posa della segnaletica necessaria, di procedere in coordinamento con l'Ufficio di Polizia Locale all'identificazione dei siti per la posa della cartellonistica, ove questa si renda necessaria ai fini del rispetto dei divieti.

Copia della presente ordinanza è trasmessa agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di assicurare l'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune di San Michele al Tagliamento per 30 giorni e pubblicata sul sito internet [www.comunesanmichele.it](http://www.comunesanmichele.it).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- A. "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" n. 21/51/CR04/COV19 del 28 aprile 2021
- B. planimetrie

*Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:*

- *ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;*
- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Luca Villotta*

*CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G*

*DATA FIRMA: 14/05/2021 15:50:22*

*IMPRONTA: 62633464333935303935323233633564393138636235386661383030636566636334303435636632*